

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Civile Sezione 5
Riferimento	31772 – 5 dicembre 2019
Dispositivo	
l'Amministrazione Finanziaria ha l'onere di provare il disegno elusivo inteso come spiegazione del fenomeno elusivo oltre che dimostrazione dei fatti sui quali tale fenomeno è fondato	

COMPENDIO

L'art. 10 bis dello Statuto del contribuente disciplina le fattispecie dell'abuso del diritto "una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti".

Ne consegue che l'AA.FF. deve motivare in modo rigoroso la condotta elusiva subendo l'onere della prova. L'elusione deve essere supportata dalle ragioni per le quali si recupera l'imposta potenzialmente elusa.

In questo senso la sentenza ribadisce che l'Ufficio, ai fini della prova, deve spiegare il fenomeno elusivo al contribuente attraverso l'esposizione dell'operazione alternativa più in linea, rispetto a quella posta in essere.

"Pertanto, l'Agenzia riteneva che la sola ragione della scelta delle concrete modalità di realizzazione dell'operazione complessiva in questione era il risparmio d'imposta che esse garantivano e ne assumeva quindi l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria, disconoscendo i vantaggi tributari che ne erano conseguiti ..."

"La prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato (Cass. n.1465/2009) e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustificano operazioni in quel modo strutturate"